



**PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA BIENNALE DI OSSIGENO-VENTILOTERAPIA
DOMICILIARE COMPRENDEnte OSSIGENO TERAPEUTICO, STRUMENTAZIONI,
MATERIALI DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA.**

Richiesta chiarimenti

QUESITO:

L'art. 4 del disciplinare di gara (Offerta tecnica e campionatura) dispone che le ditte partecipanti presentino adeguata campionatura (almeno 2 campioni) di ogni singolo dispositivo medico presentato: si evidenzia che il Vostro capitolato prevede che siano forniti contenitore base per ossigeno liquido; contenitore portatile per ossigeno liquido; ventilatori; concentratori di ossigeno.

In sostanza il valore di una campionatura inerente è – con tutta evidenza – molto elevato.

Alla luce di quanto esposto, si richiede cortese chiarimento circa la formula utilizzata dal Vostro Ente, ovvero *“nessun rimborso sarà riconosciuto sulla campionatura presentata”*, indicando cortesemente cosa accadrà alla campionatura e come intende determinarsi in merito questo Spett.le Ente: la campionatura – a conclusione delle operazioni di gara – verrà restituita oppure trattenuta dall'Ente?

Nel caso in cui si intenda trattenere la campionatura, dati gli alti costi della medesima, si richiede cortese rettifica di detta disposizione del disciplinare, disponendo che la campionatura, in esito alle operazioni di gara, venga restituita alle concorrenti.

RISPOSTA:

I dispositivi medici si intendono quelli “monouso”.

Viene ribadito che nessun rimborso sarà riconosciuto sulla campionatura presentata.

L'art. 7 – pag. 7 del Disciplinare di gara prevede che la Commissione Tecnica potrà richiedere una integrazione della campionatura nel caso in cui ritenga insufficiente quella inviata dalla Ditta concorrente.

QUESITO:

L'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto (Caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti. - pag. 3) testualmente dispone: *“...ogni singola consegna dovrà essere corredata da specifica certificazione di qualità del contenuto con n. di gruppo sottoscritta dal direttore tecnico di stabilimento”*.

La scrivente richiede cortese chiarimento circa le richieste di cui all'articolo del CSA citato, soprattutto alla luce della vigente legislazione in materia, che pone a carico delle ditte fornitrici di ossigeno unicamente l'obbligo di indicarne il titolo ma non un obbligo di certificazione di qualità del contenuto di ciascuna consegna.

Premesso che la scrivente opera in piena conformità con le disposizioni di cui alla 538/92, si richiede cortese precisazione circa la corrispondenza di quanto previsto dall'art. 4 con la legge citata, richiedendo in alternativa la rettifica del capitolato (con particolare attenzione a detto art. 4) con eliminazione di quanto non previsto dal disposto di legge vigente.

RISPOSTA:

Viene disposto che: "...ogni singola consegna dovrà essere corredata da specifica certificazione di qualità del contenuto con il nr. di gruppo, riferita alla Farmacopea Ufficiale XI e sottoscritta dal direttore tecnico di stabilimento".

Con il termine di "gruppo" si intende dire "lotto".

QUESITO:

L'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto (Modalità di consegna, attivazione del servizio, assistenza. – pag. 5) dispone quanto di seguito: "... per le bombole di ossigeno gassoso sulle bombole di consegna dovranno essere indicati i dati punzonati dei contenitori consegnati o ritirati." Si precisa in merito che il contenuto delle bolle di consegna è fissato dalla legge e non prevede alcun obbligo di indicare i dati richiesti, peraltro il dato punzonato da voi richiesto in parte è indicato – ovvero punzonato – sui contenitori stessi (come da disciplina vigente) e in parte è gestito tramite registro di carico e reperibilità (a sua volta previsto dalla disciplina vigente). A fronte di quanto osservato si richiede pertanto cortese chiarimento circa i dati richiesti, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia che già disciplinano il contenuto delle informazioni inerenti le bombole. Si richiede inoltre di voler rettificare il CSA nella parte inerente detto argomento ma non conforme alla disciplina prevista.

RISPOSTA:

Si ribadisce quanto segue: "...per le bombole di ossigeno gassoso sulle bolle di consegna dovranno essere indicati i dati punzonati sui contenitori consegnati o ritirati, previsti dalle norme vigenti (es. data di collaudo *in primis*)".

QUESITO:

Il medesimo art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto (Modalità di consegna, attivazione del servizio, assistenza. – pag. 5) dispone inoltre che "...ogni consegna di ossigeno liquido e gassoso dovrà essere accompagnata e corredata da specifica certificazione di analisi qualitativa del prodotto". Anche in merito a detta richiesta, manifestiamo una certa perplessità: si richiama quanto argomentato in precedenza, ovvero che un conto è l'indicazione del "titolo" ed un conto è la richiesta di analisi qualitativa del prodotto.

Pertanto si richiede cortese chiarimento di quanto previsto dal Vostro Ente ed inerente agli argomenti ed articoli del CSA e disciplinare citati.

RISPOSTA:

Si ribadisce quanto segue: "...ogni consegna di ossigeno liquido e gassoso dovrà essere accompagnata e corredata da specifica certificazione di analisi qualitativa del prodotto".

Per specifica certificazione si intende la certificazione di conformità alla F.U. vigente.